

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 13  
a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi,  
Piergallini, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 (NORME PER  
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Signori Consiglieri,

L'Italia è l'unico Paese nell'Unione europea, insieme a Cipro e Malta, a non prevedere forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni. L'unica eccezione è prevista per gli elettori italiani residenti o temporaneamente all'estero, i quali possono esercitare il loro diritto elettorale, senza far ritorno in Italia, meditante l'utilizzo del voto per corrispondenza.

Nel 2022, la Commissione di esperti presieduta dal prof. Franco Bassanini, nominata in seno al Ministero per i rapporti con il Parlamento e le riforme, ha redatto il Libro bianco 'Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto', in cui viene indagato approfonditamente il fenomeno dell'astensionismo elettorale. Accanto al ben noto e non meno preoccupante fenomeno dell'astensionismo volontario, caratterizzato da quei cittadini che per disillusione verso la politica decidono deliberatamente di non recarsi alle urne, il Libro bianco menziona il fenomeno dell'astensionismo involontario, il quale si caratterizza per l'impossibilità, data dalla presenza di taluni ostacoli che la legislazione elettorale non contribuisce a rimuovere, che impediscono de facto l'esercizio del diritto di voto a talune categorie di cittadini. Tra essi, vanno annoverati i cittadini che vivono in una città diversa da quella di residenza per motivi di studio o di lavoro. Il rapporto della Commissione Bassanini stima che siano quasi 5 milioni gli elettori che vivono o lavorano in una provincia diversa da quella nella quale si trova il Comune di residenza. Di questi, gli elettori che per rientrare al luogo di residenza impiegherebbero oltre 4 ore (tra andata e ritorno) attraverso la rete stradale, sono 1,9 milioni, pari al 4% degli aventi diritto.

Il legislatore sembra aver preso sul serio il tema. Dobbiamo ricordare che l'articolo 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha introdotto la prima sperimentazione del voto fuori sede nel nostro ordinamento, la quale ha consentito, ai soli studenti e limitatamente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del giugno 2024, di esercitare il proprio voto nella città in cui si trovassero temporaneamente domiciliati per ragioni di studio, purché quest'ultima fosse ubicata in una regione diversa da quella di residenza anagrafica.

Sebbene con alcuni limiti, si pensi solo a titolo di esempio all'esclusione dalla platea dei beneficiari dei lavoratori fuori sede, tale sperimentazione ha rappresentato un primo passo in avanti, che ci auguriamo possa essere confermato da successivi interventi legislativi.

Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge 27/2025 ha previsto una ulteriore sperimentazione stabilendo anche le esatte modalità di attuazione. In occasione dei referendum popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovavano in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi entro il quale ricadeva la data delle consultazioni referendarie, hanno potuto votare nel comune di temporaneo domicilio.

La realizzazione di queste sperimentazioni lascia capire che esiste un'attenzione al tema, alla luce della quale auspichiamo che possa trovare definitiva approvazione la proposta di legge presentata come prima firmataria dall'on. Marianna Madia, che sta proseguendo il suo iter in Parlamento, benché con importanti modifiche rispetto al suo impianto originario. Tale proposta, così come quella che oggi qui si presenta, nasce dall'impulso del Comitato "Voto dove Vivo", una realtà che da anni si batte per garantire la pienezza del diritto di voto ai fuori sede.

Il fenomeno dell'astensionismo, in particolare dell'astensionismo involontario, non esime le consultazioni elettorali di carattere regionale. È superfluo ricordare che le elezioni regionali delle Marche del settembre 2020 hanno registrato un'affluenza inferiore al 60% degli aventi diritto e quelle del 2025 un'affluenza addirittura ulteriormente e significativamente inferiore, poco sopra il 50%. Sebbene questi dati siano caratterizzati da una quota importante dell'elettorato che ha deciso consapevolmente di non recarsi alle urne, una percentuale non meno importante è composta da cittadini marchigiani che hanno riscontrato difficoltà oggettive a recarsi alle urne. Come è noto, ogni anno migliaia di concittadini scelgono di spostarsi in una regione diversa per intraprendere un percorso universitario o in cerca di migliori opportunità lavorative. Allo stesso modo, non vanno dimenticati i marchigiani che, in ragione delle sempre peggiori condizioni del nostro sistema sanitario regionale, emigrano per potersi garantire cure adeguate, alimentando il fenomeno del c.d. turismo sanitario.

La proposta di legge che qui si presenta, perfettamente in linea con il dettato costituzionale e per la precisione con il primo comma dell'articolo 122 che riserva alla Regione la potestà di legiferare sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, mira a introdurre delle modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 recante 'Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale', al fine di introdurre il voto per corrispondenza nella legislazione elettorale della Regione Marche. Tale intervento normativo si ispira idealmente alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 14/2017, la quale ha previsto, già da tempo, che gli altoatesini "dimoranti" fuori dal territorio provinciale o residenti all'estero possano esprimere le proprie scelte in occasione delle elezioni e dei referendum provinciali, mediante l'utilizzo del voto postale.

L'articolo 1 introduce nella legge regionale 27/2004 l'articolo 15 bis il quale prevede che gli elettori marchigiani, temporaneamente domiciliati fuori dalla regione e impossibilitati a raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali, possono esercitare il loro voto per corrispondenza. L'elettore che voglia esprimere il proprio voto per corrispondenza deve far pervenire al Comune di residenza una richiesta non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. L'iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali viene accertata dal Comune di residenza, il quale è chiamato a formare l'elenco degli elettori che votano per corrispondenza, da trasmettere all'Ufficio elettorale circoscrizionale. A questo punto, il nuovo articolo 15 bis, comma 5, prevede che l'Ufficio elettorale circoscrizionale trasmetta agli indirizzi comunicati dagli elettori, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un plico contenente: a) un certificato elettorale con i dati anagrafici e l'iscrizione nelle liste elettorali dell'elettore; b) la scheda elettorale; c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda elettorale dopo l'avvenuta espressione del voto; d) un'apposita busta grande recante l'indirizzo dell'Ufficio elettorale circoscrizionale territorialmente competente per l'invio della busta piccola contenente la scheda elettorale; e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati. Il nuovo articolo 15 bis, comma 6, prevede che l'elettore votante per corrispondenza introduca la scheda votata nella busta piccola, inserendola, una volta sigillata, nella busta grande. Quest'ultima dovrà essere inviata mediante raccomandata entro il venerdì antecedente il giorno della votazione all'Ufficio elettorale circoscrizionale, il quale provvederà a inserire le buste piccole contenenti le schede di voto all'interno di un'apposita urna sigillata. Lo spoglio dell'urna speciale avverrà ad opera dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in funzione di ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 2 della proposta di legge reca la disciplina transitoria. In primo luogo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale è onerata, sentita la Commissione assembleare competente e il Consiglio delle autonomie locali, della definizione delle modalità di presentazione della richiesta di esercizio del voto per corrispondenza e della predisposizione della relativa modulistica. Entro il medesimo termine la Giunta regionale deve disciplinare gli adempimenti di competenza degli Uffici elettorali circoscrizionali.

L'articolo 3 della proposta di legge reca le disposizioni di carattere finanziario.

**Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)"**

[illegible]